



Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi sotto-soglia comunitaria, compresi nei limiti di importo di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del 29 29.11.2019

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Responsabile del Procedimento	6
Art. 4 - Poteri e compiti del Responsabile del Procedimento	8
Art. 5 - Principi generali	9
Art. 6 - Valore stimato dell'appalto	10
Art. 7 - Soglie	11
Art. 8 - Modello di <i>Governance</i> , Protocollo di Integrità, Trasparenza e Tracciabilità	11

PARTE II

AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

Art. 9 - Procedure informali/semplificate	12
Art. 10 - Requisiti dell'affidatario	13
Art. 11 - Provvedimento di affidamento	14
Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative	14
Art. 13 - Stipulazione del contratto	15

PARTE III

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E INFERIORE AD EURO 350.000,00 - AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E INFERIORE AD EURO 214.000,00

Art. 14 - Elaborazione delle specifiche tecniche ed economiche e redazione del Capitolato Tecnico/Speciale d'Appalto	16
Art. 15 - Individuazione degli operatori economici da invitare	17

Art. 16 - Indagine di mercato	18
Art. 17 - Invito a presentare offerta	19
Art. 18 - Requisiti dell'affidatario	20
Art. 19 - Provvedimento di affidamento	21
Art. 20 - Garanzie e coperture assicurative	21
Art. 21 - Stipulazione del contratto	21

PARTE IV

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 350.000,00 E INFERIORE AD EURO 1.000.000,00

Art. 22 - Procedura negoziata	22
-------------------------------	----

PARTE V

DISPOSIZIONI INERENTI ALLA FASE ESECUTIVA

Art. 23 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	23
---	----

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Rinvio	24
Art. 25 - Entrata in vigore	24

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia comunitaria, di importo compreso nelle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito, anche Codice), come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. h), della Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 32/2019 c.d. "Sblocca-cantieri"¹ e in applicazione delle Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"², salve le ulteriori norme di carattere generale applicabili per tutti gli aspetti non espressamente ivi disciplinati, comprese le disposizioni della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. Ferma la disciplina del presente Regolamento, la RSM si riserva, nell'esercizio della propria discrezionalità, di ricorrere alle procedure ordinarie anziché all'affidamento diretto e alle procedure negoziate e semplificate, qualora particolari esigenze di mercato suggeriscano di garantire il massimo confronto concorrenziale³.

¹ L'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, prevede che la stazione appaltante possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. Il novellato art. 36, comma 2, in commento, stabilisce inoltre - lett. b) - che si possa procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, all'affidamento diretto di:

- lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
- forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti.

Sono, altresì, disciplinati gli affidamenti di lavori di importo, rispettivamente, pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro (lett. c) e pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro (lett. c-bis), per i quali può essere attivata la procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso Codice, previa consultazione, ove esistenti, rispettivamente, di almeno dieci operatori economici (lett. c) e di almeno quindici operatori economici (lett. c-bis), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, la lett. d) dell'art. 36 prescrive, infine, il ricorso alle procedure aperte di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice.

² Le vigenti Linee Guida A.N.AC. n. 4 sono state adottate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 aggiornandole al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55.

³ Cfr. art. 36, comma 2, primo periodo, del Codice, che fa, comunque, salva la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie. In termini, anche il par. 1.4 delle Linee Guida n. 4.

3. Il presente Regolamento tiene, altresì, conto del sistema delle procure esistente presso RSM, come meglio specificato nel successivo art. 3.
4. La RSM si è dotata di un proprio Albo di fornitori e prestatori di servizi implementato e gestito secondo uno specifico Regolamento, che disciplina i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonché le modalità di iscrizione degli operatori interessati.

Articolo 2

Definizioni

Nel recepire integralmente le definizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si intendono, ai fini del presente Regolamento:

Albo: Albo di fornitori e prestatori di servizi di cui al precedente art. 1.4.

Codice: Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Linee Guida n. 4: le Linee Guida n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 aggiornandole al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55.

RSM: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

RUP: Responsabile unico dell'intera procedura di affidamento secondo le competenze ed i poteri indicati al successivo art. 3, lett. a.

RPP: Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione – Responsabile della Direzione/Ufficio nell'ambito della quale vi è il fabbisogno dell'acquisto, come indicato al successivo art. 3, lett. b.

RPA: Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento – Responsabile dell'Ufficio che centralmente svolge e gestisce le procedure di acquisto, fino agli importi indicati al successivo art. 3, lett. b, ed espleta, altresì, i compiti di RPA per gli affidamenti di competenza dell'Amministratore Delegato, relativamente agli importi indicati dall'art. 3, lett. c.

RPE: Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione – Responsabile della fase attuativa del singolo affidamento, che solitamente coincide con il RPP, salva specifica nomina di altro soggetto con tale funzione.

CUI: Codice Unico Intervento, che identifica l'appalto all'interno del programma di RSM ovvero di Roma Capitale.

Autocertificazione: dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - anche utilizzando il modello Documento Gara Unico Europeo - dal titolare o procuratore dell'impresa individuale / dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 3

Responsabile del Procedimento

1. RSM ha individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, i soggetti affidatari dei compiti e delle funzioni di Responsabile del Procedimento, in ragione dell'oggetto, dell'importo e della fase della procedura di affidamento, come di seguito indicato:
 - a) **per gli affidamenti di importo fino ad euro 40.000,00⁴**, il potere di spesa è in capo al Responsabile della Direzione/Ufficio – Responsabile nella cui competenza rientra il bene/servizio oggetto di acquisizione. Costui, all'uopo procurato, è altresì responsabile dell'intera procedura di affidamento, dalla programmazione/progettazione, alla stipulazione del contratto, fino all'esecuzione. E' affidatario dei compiti e delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Inoltre cura – direttamente o per il tramite di un suo delegato, formalmente nominato - l'archiviazione/conservazione informatica delle lettere di affidamento e degli eventuali atti aggiuntivi/modificativi da stesso stipulati, in conformità alla vigente normativa in materia⁵.
 - b) **per gli affidamenti di importo superiore a euro 40.000,00 e fino ad euro 200.000,00**, il potere di spesa è in capo al Responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti. I Responsabili delle singole Direzioni/Uffici nella

⁴ Tutti gli importi indicati nel presente art. 3, nel successivo art. 7 e nelle altre pertinenti sezioni del presente Regolamento, si intendono riferiti al valore stimato dell'affidamento, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e di altri oneri di legge. Il calcolo del valore monetario, relativo ad un affidamento o ad un'eventuale modifica/variante di un contratto in corso di esecuzione, di cui al successivo art. 8, si basa sull'importo totale massimo stimato di ciascun affidamento. Alla determinazione di tale importo concorrono anche le eventuali opzioni estensive ed il valore dell'eventuale rinnovo del contratto, previsti nel Capitolato Speciale/Tecnico di gara.

⁵ RSM sta attivando un programma informatico per la conservazione a norma dei contratti e degli atti aggiuntivi ai contratti in corso di validità. L'Ufficio Societario provvederà ad interrogare il sistema e curerà, a richiesta, la consultazione e l'estrazione di copia degli atti correttamente archiviati/conservati. Fino a tale data sarà mantenuta la procedura in essere, con l'invio dei contratti all'Ufficio Societario.

cui competenza rientra il bene/servizio oggetto di acquisizione, all'uopo procurati, sono affidatari dei compiti e delle funzioni di Responsabili del Procedimento relativamente alle Fasi di Programmazione/Progettazione ed Esecuzione. Il Responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti, all'uopo procurato, ha la responsabilità della procedura di acquisto fino alla stipulazione del contratto ed è affidatario dei compiti e delle funzioni di Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di Affidamento.

- c) **Per gli affidamenti di lavori di importo superiore a euro 200.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00 e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a euro 200.000,00 e inferiore ad euro 214.000,00⁶** il potere di spesa è in capo all'Amministratore Delegato, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2018⁷. I Responsabili delle singole Direzioni/Uffici nella cui competenza rientra il bene/servizio oggetto di acquisizione, all'uopo procurati, sono affidatari dei compiti e delle funzioni di Responsabili del Procedimento relativamente alle Fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione. L'Amministratore Delegato è responsabile dell'acquisto - e provvede alla sottoscrizione del relativo contratto - e il Responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti è affidatario dei compiti di Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di Affidamento.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti compiti previsti dal Codice e dalle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii..

⁶ Il Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione Europea del 30 ottobre 2019 ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori. Dal 1° gennaio 2020, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, la nuova soglia è fissata in euro 214.000,00. Pertanto, per gli affidamenti di servizi e forniture la cui lettera di invito a presentare offerta sia inviata entro il 31 dicembre 2019, il limite di importo è di euro 221.000,00.

⁷ La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione RSM n. 13 del 26.03.2018, attribuisce all'Amministratore Delegato, tra gli altri, il potere di costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro il limite di euro 700.000,00 per forniture di beni e servizi in genere e di euro 5.225.000,00 per lavori. Le procedure di affidamento di forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di euro 221.000,00 e di lavori di importo superiore a euro 1.000.000,00, per gli appalti pubblici nei settori ordinari, aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, ex art. 35, comma 1 del Codice, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Articolo 4

Poteri e compiti del Responsabile del Procedimento

1. Fermo quanto previsto dal precedente art. 3, sono di seguito disciplinati i poteri ed i compiti del Responsabile del Procedimento, in relazione alle singole fasi:

- Fase di Programmazione/Progettazione. Il Responsabile del Procedimento fornisce dati ed informazioni utili ai fini dell'inserimento, nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali, dei lavori di importo stimato pari o superiore a euro 100.000,00 (art. 21, comma 3, del Codice) e, nel programma biennale di forniture e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00 (art. 21, comma 6, Codice). Provvede, altresì, a predisporre il progetto, ad elaborare le disposizioni di natura tecnica - a formulare le prescrizioni e a redigere, siglare in ogni pagina e sottoscrivere il Capitolato Speciale/Tecnico (comprendendo - ove applicabili - anche le vigenti prescrizioni normative in materia di tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ad es. P.S.C., D.V.R.I.), a stimare il valore massimo dell'appalto, come previsto al successivo art. 6 e ad attestarne la congruità con dichiarazione esplicita e motivata, come disciplinato all'art. 23 del Codice.

Negli affidamenti di lavori, coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivo ed esecutivo. Può effettuare la verifica e la validazione dei progetti, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) e comma 8, del Codice.

- Fase di Affidamento. Il Responsabile del Procedimento provvede a tutti gli adempimenti procedurali necessari per addivenire alla conclusione del contratto, ivi inclusa la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti. Qualora detta attività sia svolta da un seggio di gara istituito *ad hoc*, svolge la funzione di coordinamento e di controllo e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni del seggio. Si occupa, altresì, della verifica della congruità del prezzo, eventualmente:
a) avvalendosi di una struttura di supporto o di una commissione all'uopo nominata, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; b) con il supporto della commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Fase Esecuzione. Il Responsabile del Procedimento è incaricato di controllare e verificare che l'esecuzione del contratto, da parte del fornitore, del prestatore di

servizi o dell'esecutore dei lavori, avvenga nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nel contratto, delle disposizioni di legge, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Garantisce il rispetto dei tempi di esecuzione e la qualità delle prestazioni. Ha l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi gli atti di sollecito e di diffida, l'applicazione delle penalità, fino alla risoluzione del contratto. Rilascia il certificato di pagamento ed autorizza lo svincolo del deposito cauzionale definitivo. Può svolgere le attività di competenza in coordinamento ed avvalendosi del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'esecuzione, ove nominato. Infine, rilascia il certificato di regolare esecuzione in caso di contratto di fornitura o servizi; ovvero conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in caso di appalto di lavori (art. 102, comma 2, Codice).

2. In ordine alle ipotesi di incompatibilità con le funzioni di progettista, Direttore dei Lavori o Direttore della esecuzione, si rinvia ai parr. 9 e 10 delle Linee Guida n. 4.

Articolo 5

Principi generali

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, come esplicitati dal paragrafo 3.2 delle Linee Guida n. 4.
2. La RSM applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, così da favorire la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione degli appalti tra gli operatori economici, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.
3. Il Responsabile del procedimento, nell'individuare gli operatori da invitare, applica il principio di rotazione, secondo quanto previsto nel Regolamento dell'Albo e con le modalità specificate nei successivi commi.
4. Il Responsabile del Procedimento può derogare al principio di rotazione solo in casi eccezionali, motivati dalle peculiarità e specificità dell'oggetto dell'affidamento, tali da escludere alternative sul mercato e tenuto conto del grado di soddisfazione raggiunto a conclusione del precedente rapporto contrattuale, dell'affidabilità dell'operatore economico e della sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
5. Il principio di rotazione si applica facendo riferimento all'affidamento immediatamente precedente che, in relazione alla prestazione economicamente

prevalente, rientri nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere ovvero nello stesso settore di servizi, nonché nella stessa fascia di valore economico dell'affidamento di cui trattasi.

6. A tale fine, in esecuzione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 delle Linee Guida n. 4, la RSM, sulla base degli affidamenti in uso, individua le seguenti fasce economiche all'interno delle quali viene applicato il principio di rotazione:
- per gli appalti di lavori sono 3: importi inferiori o pari ad euro 300.000,00; importi superiori a euro 300.000,00 e inferiori o pari ad euro 600.000,00; importi superiori a euro 600.000,00 e inferiori o pari ad euro 1.000.000,00.
 - per gli appalti di forniture e servizi sono 3: importi inferiori o pari ad euro 40.000,00; importi superiori a euro 40.000,00 e inferiori o pari ad euro 110.000,00; importi superiori a euro 110.000,00 e inferiori ad euro 214.000,00⁸.

Articolo 6

Valore stimato dell'appalto

1. L'individuazione della procedura di gara è subordinata alla stima del valore massimo. A tale fine, il RPP calcola detto valore al netto dell'IVA e compresa qualunque forma di eventuali opzioni o rinnovi, come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, ovvero le modifiche non sostanziali, come previsto all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice.
2. Il RPP cura altresì l'inserimento, nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali, dei lavori di importo stimato pari o superiore a euro 100.000,00 (art. 21, comma 3, Codice) e, nel programma biennale di forniture e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00 (art. 21, comma 6, Codice).
3. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento o quelle del Codice.
4. In particolare, gli affidamenti di forniture o di prestazioni di servizio di carattere continuativo, non possono essere disposti per periodi inferiori all'anno o al triennio allorché è previsto si svolgano per periodi di durata uguale o superiore.

⁸ Cfr. la precedente nota n. 6.

Articolo 7

Soglie

1. Si riportano di seguito i valori delle sotto-soglie per tipologia di appalto, vigenti alla data di emanazione del presente Regolamento⁹, con l'avvertimento che le stesse si intendono automaticamente adeguate ai valori periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice.
2. Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di seguito indicate, la RSM ricorre alle procedure ordinarie, come previsto dal Codice.

Sotto-soglie	Importi in euro		Affidamento	Norma del Codice
(A)	0	<20.000	Lavori, Forniture e Servizi	Art. 36, co. 2, lett. a)
	20.000	<40.000	Lavori, Forniture e Servizi	Art. 36, co. 2, lett. a) ¹⁰
(B)	40.000	<214.000	Forniture, Servizi	Art. 36, co. 2, lett. b)
	40.000	<150.000	Lavori	Art. 36, co. 2, lett. b)
	150.000	<350.000	Lavori	Art. 36, co. 2, lett. c)
(C)	350.000	<1.000.000	Lavori	Art. 36, co. 2, lett. c-bis)
(D) ¹¹	1.000.000	<5.350.000	Lavori	Art. 36, co. 2, lett. d)

Articolo 8

Modello di Governance, Protocollo di Integrità

Trasparenza e Tracciabilità

1. Gli operatori economici con cui la Società entra in contatto devono essere informati dell'adozione da parte di RSM dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii.;

⁹ Cfr. la precedente nota n. 6.

¹⁰ A mente dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta. Nel richiamare la disciplina dettata dalla citata norma del Codice per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'art. 4.3.1 delle Linee Guida n. 4, ribadisce che in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

¹¹ Le procedure di affidamento di lavori di importo compreso nella sotto-soglia (D) non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento. Il Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione Europea del 30 ottobre 2019 ha ridotto la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori da euro 5.548.000 ad euro 5.350.000. La vecchia soglia si applica fino al 31 dicembre 2019.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Gli operatori devono impegnarsi formalmente a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti. Detti documenti – e le successive modifiche e integrazioni di essi - costituiscono, dunque, parte integrante e sostanziale di ogni contratto e di ogni lettera di affidamento di incarico.

2. Gli operatori economici affidatari di incarico, danno, altresì, formalmente atto che anche il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati”¹² - e le successive modifiche e integrazioni di esso - costituisce parte integrante del relativo contratto o della relativa lettera di affidamento.
3. Tutte le procedure oggetto del presente Regolamento sono assoggettate agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 29 del Codice, ferma restando l'acquisizione del CIG in fase di attivazione.
4. In sede contrattuale dovrà altresì essere garantito il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente alla normativa vigente.

PARTE II

AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

Articolo 9

Procedure informali/semplificate

1. Le procedure informali/semplificate si applicano nei casi seguenti:
 - A) Salve le vigenti disposizioni societarie relative alle spese effettuabili a mezzo del Servizio interno di cassa e delle carte di credito aziendali prepagate, per gli affidamenti di lavori, di forniture e di servizi di importo fino ad euro 20.000,00, compresi nella sotto-soglia A della Tabella di cui al precedente art. 7, il Dirigente - RUP - può ricorrere ad una procedura informale, idonea ad assicurare il confronto comparativo tra i preventivi di spesa ottenuto consultando i preventivi di almeno due operatori economici iscritti all'Albo, fermo il rispetto dei principi generali di cui al precedente art. 5.

¹² Il Protocollo di integrità di Roma Capitale attualmente vigente è stato approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con Deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019.

- B) Per gli affidamenti di lavori, di forniture e di servizi di importo superiore ad euro 20.000,00 e inferiore o pari ad euro 40.000,00, compresi nella sotto-soglia A della Tabella di cui al precedente art. 7, il Dirigente - RUP - può ricorrere ad una procedura informale, idonea ad assicurare il confronto comparativo tra i preventivi di spesa ottenuto consultando i preventivi di almeno tre operatori economici iscritti all'Albo, fermo il rispetto dei principi generali di cui al precedente art. 5.
2. Qualora non vi siano operatori idonei iscritti, il RUP può individuarli mediante indagini di mercato volte ad acquisire informazioni sulle soluzioni reperibili nel mercato e sui soggetti idonei a partecipare. La consultazione può avvenire via mail, curandone la conservazione.
 3. In ogni caso, la procedura prende avvio con la determina a contrarre, o altro atto equivalente, che deve contenere l'indicazione sintetica: dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; delle caratteristiche dei beni o dei servizi da acquisire; dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile; della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri di selezione e delle principali condizioni contrattuali.
 4. In presenza di idonea motivazione, il RUP può derogare alla procedura suindicata e ricorrere all'affidamento diretto, rassegnando, nella determina a contrarre o altro atto equivalente, una puntuale indicazione circa le ragioni dell'affidamento diretto e l'economicità del relativo affidamento. Si applicano gli artt. 4.3 e ss. delle Linee Guida n. 4.
 5. Con la determina di cui al precedente comma 2, il RUP attesta, altresì, che al momento dell'avvio della procedura, con riferimento all'oggetto dell'affidamento:
 - non sono attive convenzioni Consip S.p.A.;
 - ovvero, nonostante la presenza di convenzioni attive, si procede ugualmente in via diretta ed autonoma per ragioni di convenienza/opportunità.

Articolo 10

Requisiti dell'affidatario

1. Qualunque sia la procedura attivata, l'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, ed eventualmente i requisiti di carattere economico-finanziario ovvero tecnico-organizzativo, ove necessari in ragione dell'affidamento.
2. Il RUP affida l'attività dopo aver verificato, in capo all'operatore prescelto, il possesso dei requisiti. Qualora l'importo non superi euro 5.000,00, il RUP consulta

il casellario A.N.AC. e acquisisce il DURC, oltre a verificare la sussistenza di requisiti speciali o condizioni soggettive eventualmente previsti *ex lege* per lo specifico oggetto e l' idoneità a contrarre con la PA *ex art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012*. Per i restanti requisiti generali è sufficiente che il RUP acquisisca l'autodichiarazione resa da parte dell'operatore anche secondo il modello di gara unico europeo (D.G.U.E.).

3. Per affidamenti di importo superiore al suindicato valore di euro 5.000,00 e fino ad euro 20.000,00, il RUP, oltre alle verifiche previste dal precedente comma 2, effettua altresì la verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice.
4. Per affidamenti di importo superiore al suindicato valore di euro 20.000,00, il RUP effettua la verifica di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, ove necessari, nonché delle condizioni soggettive eventualmente previste dalla legge e dell' idoneità a contrarre con la PA *ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012*.

Articolo 11

Provvedimento di affidamento

1. All'esito della verifica dei requisiti prevista al precedente art. 10, commi 3 e 4, il RUP con proprio provvedimento motiva circa la scelta dell'operatore economico, ovvero indica i criteri che hanno portato all'individuazione dell'affidatario e dà dettagliatamente conto del possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
2. Inoltre, salvi i casi di cui al precedente art. 9, comma 4, nel suddetto provvedimento devono essere indicati gli altri soggetti interpellati e le offerte ricevute.
3. Il contenuto del suindicato provvedimento può essere semplificato in caso di affidamento diretto di cui al precedente art. 9, comma 4, ovvero di affidamento di modico valore.

Articolo 12

Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, il RUP può comunque richiedere all'affidatario di presentare garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

2. Il RUP, in caso di affidamento di appalto di lavori, può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di impresa.

Articolo 13

Stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto.
2. Conformemente alla previsione contenuta al medesimo art. 32, comma 14, del Codice, il contratto viene stipulato mediante scambio di lettere commerciali. La lettera, firmata digitalmente dal RUP, viene inviata a mezzo pec all'aggiudicatario, assegnando un termine di 5/8 giorni dal ricevimento per la restituzione della lettera controfirmata in segno di accettazione dal titolare o legale rappresentante. La lettera di affidamento può essere sottoscritta dal procuratore, allegando copia conforme all'originale della procura.
3. Il RUP predispose la lettera di affidamento disciplinando puntualmente: oggetto, importo, condizioni, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, verifiche di regolare esecuzione/collaudò, nonché penalità, cause di risoluzione, termini e modalità di pagamento. Tra le cause di risoluzione contrattuale devono comunque essere comprese le violazioni ai principi e regole contenuti negli atti menzionati nel precedente art. 8 commi 1, 2 e 4, all'uopo espressamente richiamati. La medesima previsione risolutiva si applica con riguardo alla normativa in materia di privacy secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione Compliance e Risk management.
4. Dopo la formalizzazione del rapporto con l'operatore economico, il RUP provvede all'archiviazione/conservazione informatica della relativa lettera di affidamento comunicando gli estremi dell'atto archiviato all'Ufficio Societario, quale Archivio Unico dei Contratti della Società¹³. Inoltre, trasmette la lettera di affidamento a DAMM.

¹³ Cfr. la nota n. 5 del precedente art. 3, comma 1, lett. a.

PARTE III
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO
40.000,00 E INFERIORE AD EURO 350.000,00 -
AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E INFERIORE AD EURO 214.000,00

Articolo 14

**Elaborazione delle specifiche tecniche ed economiche e redazione del Capitolato
Tecnico/Speciale d'Appalto**

1. Per l'affidamento di forniture e di servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 214.000,00¹⁴ e di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00, ovvero per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 350.000,00, compresi nella sotto-soglia B della Tabella di cui al precedente art. 7, la RSM ricorre alle procedure negoziate di cui al combinato disposto degli artt. 36 e 63, del Codice.
2. La prima fase della procedura di gara è di competenza del RPP che elabora le specifiche tecniche dell'affidamento. Il progetto, completo dei suoi allegati (ivi compreso il Capitolato Tecnico/Speciale d'Appalto), redatto ai sensi dell'art. 23 del Codice, siglato in ciascuna pagina, sottoscritto e approvato dal RPP, viene trasmesso al RPA con apposita lettera¹⁵, indicante l'interesse pubblico sotteso all'appalto e il Codice Unico Intervento¹⁶. Nell'elaborazione delle specifiche tecniche - inclusa l'eventuale documentazione in materia di sicurezza sul lavoro in base alla disciplina vigente, il Capitolato Tecnico/Speciale d'Appalto tiene, altresì, conto dei vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM), eventualmente applicabili in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Unitamente, devono essere trasmessi: la richiesta di acquisto (RDA), vistata dalla competente DAMM, i codici del bilancio RSM su cui imputare la relativa spesa e l'articolazione annuale stimata della stessa, eventuali ulteriori allegati di natura

¹⁴ Cfr. nota n. 6

¹⁵ In caso di gare derivanti da incarichi conferiti *ad hoc* da Roma Capitale, oggetto di specifici disciplinari, la documentazione da inviare deve comprendere il Disciplinare di incarico - sottoscritto dalle Parti - e la relativa Determinazione Dirigenziale dipartimentale esecutiva, con il visto di regolarità contabile della competente U.O. di Ragioneria.

¹⁶ Ogni appalto riportato nel programma è individuato univocamente dal codice unico di intervento (CUI), che viene attribuito in occasione del primo inserimento nel programma, a cura della Direzione Compliance e Risk Management.

tecnica, nonché una relazione dettagliata e motivata riguardo all'importo a base d'asta stimato, la durata dell'appalto ed eventuali peculiarità della gara, derogatorie ovvero aggiuntive/integrative rispetto alla disciplina generale (ad. es., mancata suddivisione in lotti, previsione di forniture complementari, ripetizione di servizi o lavori analoghi, *ex art. 63*, commi 3 e 5, del Codice, modifiche *ex art. 106*, comma 1, lett. e), del Codice).

3. Il RPP ha la responsabilità di garantire la tempestività dell'avvio dell'esecuzione del futuro contratto. A tale fine deve trasmettere la documentazione suindicata al RPA almeno 8 mesi, ovvero 6 mesi, prima rispetto alla data prevista per l'avvio, in base al criterio utilizzato per l'aggiudicazione, rispettivamente, offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) o minor prezzo.

Articolo 15

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Salvi i poteri di spesa, come individuati dal precedente art. 3, l'*iter* procedurale relativo alla fase di gara è di competenza del RPA, che vi provvede secondo la normativa vigente.
2. Il RPA redige le lettere d'invito e il Disciplinare di gara.
3. L'invito deve essere rivolto ad un numero minimo di¹⁷:
 - a) 3 operatori economici nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00;
 - b) 10 operatori economici, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 350.000,00;
 - c) 5 operatori economici nel caso di affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 214.000,00¹⁸.
4. E' fatta salva la facoltà del RPA di invitare un numero maggiore di operatori in ragione del valore e della rilevanza del contratto da affidare, nonché della volontà di avvalersi dell'esclusione automatica dell'offerta di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, per il quale il numero dei concorrenti non può essere inferiore a 10.
5. Per gli appalti pubblici di lavori, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria sono comprovati dagli attestati di qualificazione SOA, per categorie (prevalente ed eventuali scorporabili) e classifiche da definire in base ai

¹⁷ Nella scelta del numero degli operatori economici da invitare, salvi i limiti minimi indicati, il RPA, nell'esercizio della propria discrezionalità, dovrà comunque tenere conto degli elementi significativi relativi allo specifico appalto, quali: importo, oggetto, complessità, ecc.

¹⁸ Cfr. nota n. 6.

lavori oggetto di affidamento, salva la possibilità, per l'operatore concorrente, di ricorrere, in luogo della qualificazione SOA, ai requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per gli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000,00.

6. Ai fini dell'individuazione della rosa degli operatori da invitare alla procedura, il RPA, tenendo conto delle indicazioni del RPP sulla classe merceologica di riferimento e sui requisiti minimi di partecipazione, attinge dall'Albo di cui all'art. 1, comma 4, secondo quanto stabilito al precedente art. 5. Elabora una proposta di operatori da invitare, che invia al RPP per la validazione.

Articolo 16

Indagine di mercato

1. Qualora non vi siano operatori iscritti all'Albo in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari adeguati per la partecipazione alla procedura di gara, il RPA ricorre all'indagine di mercato. A tale fine, pubblica un avviso teso a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura.
2. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'affidamento: l'oggetto, il valore economico, la durata, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo degli operatori che saranno invitati a presentare offerta, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la RSM. I criteri di selezione devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e conformi ai principi generali di cui al precedente art. 5. Relativamente al numero dei soggetti da invitare, si rinvia al precedente art. 15, commi 3 e 4.
3. Il RPA, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, in ragione del valore e della complessità dell'affidamento, nonché della sua rilevanza per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità da valutare sulla base di parametri non soltanto economici, determina la modalità e la durata della pubblicità: sul sito aziendale ed, eventualmente, anche su due quotidiani, per un periodo minimo di 15 giorni riducibile a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza.
4. Il RPA deve formalizzare l'esito dell'indagine dandone conto nella determina a contrarre.

5. Il RPA può avviare l'indagine di mercato con le modalità suindicate anche ove lo ritenga necessario in ragione del numero esiguo di operatori qualificati iscritti nell'Albo nella classe merceologica di riferimento.

Articolo 17

Invito a presentare offerta

1. La lettera d'invito deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire agli operatori di presentare un'offerta seria e ragionata, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto dell'affidamento, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali;
 - b) l'importo complessivo stimato a base di gara;
 - c) i requisiti generali, di idoneità professionale, quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per la partecipazione alla gara (in caso di operatori selezionati dall'Albo, la lettera d'invito deve contenere la richiesta di conferma del possesso dei requisiti);
 - d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - e) il criterio di aggiudicazione, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del Codice, come dettagliato nel successivo comma 2;
 - f) la cauzione provvisoria *ex art. 93* del Codice;
 - g) il termine di esecuzione;
 - h) la misura delle penali;
 - i) i termini e le modalità di pagamento;
 - j) eventuali garanzie richieste in ragione della tipologia di prestazioni;
 - k) il nominativo dei Responsabili del Procedimento;
 - l) la data, l'orario ed il luogo della prima seduta pubblica, nella quale il seggio di gara procederà all'apertura delle buste - virtuali (in caso di procedura telematica) o dei plichi in formato cartaceo - ed alla verifica della documentazione amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis*, del Codice, l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo viene fatta sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatto salvo quanto previsto all'art. 95, comma 3, del Codice per talune categorie di appalti di servizi e forniture, per le quali si applica obbligatoriamente il criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa¹⁹. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel Capitolato Speciale/Tecnico il RPP deve indicare gli elementi di valutazione e le relative ponderazioni, tenendo conto delle seguenti informazioni: specificità dell'appalto, importanza da attribuirsi alla componente economica e alla componente tecnica²⁰. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento deve risultare proporzionato alla rilevanza che riveste rispetto agli altri, nonché ai bisogni della società, nei limiti del punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica.

Ove si utilizzi il criterio del minor prezzo, il RPP deve, altresì, specificare la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte ex art. 97, comma 8, del Codice, a condizione che pervengano almeno 10 offerte valide, ferma restando la valutazione di conformità, in ogni caso in cui un'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. Alla lettera d'invito deve essere allegato il Capitolato Speciale/Tecnico, ovvero il progetto esecutivo completo, in caso di appalto di lavori.

Articolo 18

Requisiti dell'affidatario

Il RPA, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, svolge la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli speciali ove richiesti, nonché delle condizioni soggettive eventualmente previste dalla legge e dell'idoneità a contrarre con la PA ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012.

¹⁹ A mente dell'art. 95, comma 3, del Codice *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

²⁰ Con la Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, l'A.N.AC. ha aggiornato le “Linee Guida” n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Le modifiche apportate dal decreto correttivo al Codice, in ordine all'offerta economicamente più vantaggiosa (vedi nota n. 18), in generale, hanno riguardato soprattutto l'ambito oggettivo di applicazione dell'OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e l'introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10-bis dell'art. 95.

Articolo 19

Provvedimento di affidamento

1. All'esito della verifica dei requisiti prevista dal precedente art. 18, prima dell'affidamento, l'organo competente ai sensi di quanto specificato al precedente art. 3, lett. b) e c), con proprio provvedimento motiva circa la scelta dell'operatore economico, esplicitando i criteri che hanno portato all'individuazione dell'affidatario, e dà dettagliatamente conto del possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
2. Inoltre, nel suddetto provvedimento devono essere indicati gli altri soggetti interpellati e le offerte ricevute.

Articolo 20

Garanzie e coperture assicurative

1. Prima della sottoscrizione del contratto, il RPA acquisisce la cauzione definitiva calcolata secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice.
2. Le polizze assicurative eventualmente richieste per la copertura dei rischi connessi all'esecuzione del contratto a seguito di danni a beni o a terzi, saranno consegnate al Direttore dei Lavori o al Direttore dell'Esecuzione.

Articolo 21

Stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto, nel caso di affidamenti effettuati ex art. 36, comma 2, lettere a) e b). Detto termine dovrà essere invece rispettato allorquando si tratti di contratto di affidamento di lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 ed euro 350.000,00.
2. Conformemente alla previsione contenuta nell'art. 32, comma 14, del Codice, in caso di procedura negoziata, i contratti sono stipulati mediante scambio di lettere commerciali²¹, firmate digitalmente ed inviate a mezzo pec, assegnando un termine di 5/8 giorni dal ricevimento per la restituzione della lettera controfirmata in segno di accettazione dal legale rappresentante. Alla sottoscrizione provvede il legale

²¹ In base alla previsione contenuta nell'art. 32, comma 14, del Codice, allorquando la procedura non sia stata svolta con la forma della procedura negoziata, il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata.

rappresentante dell'affidatario ovvero un suo procuratore, depositando la procura notarile in copia conforme.

3. Il RPA predispose la lettera di affidamento disciplinando puntualmente: oggetto, importo, condizioni, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, verifiche di regolare esecuzione/collaudo, nonché penalità, termini e modalità di pagamento, cause di risoluzione. A tale ultimo riguardo valgono le indicazioni di cui al precedente art. 13, comma 3.
4. In ordine alla disciplina dei pagamenti, qualora l'appalto venga affidato in esecuzione di un incarico che la RSM ha ricevuto da Roma Capitale, occorre verificare e riportare le condizioni previste nel Disciplinare d'incarico sottoscritto.
5. Dopo la formalizzazione del rapporto con l'operatore economico, il RPA provvede, tramite un suo delegato, all'archiviazione/conservazione informatica della relativa lettera di affidamento comunicando gli estremi dell'atto archiviato all'Ufficio Societario, quale Archivio Unico dei Contratti della Società. L'atto deve essere tempestivamente trasmesso a DAMM e, unitamente all'originale dell'offerta tecnica e della documentazione relativa all'avvalimento, ove esistenti, anche al RPE.

PARTE IV

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 350.000,00 E INFERIORE AD EURO 1.000.000,00

Articolo 22

Procedura negoziata

1. Per la procedura di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 350.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 si rinvia alle regole contenute nei precedenti articoli - Parte III - ferma restando la necessità di garantire la parità di trattamento degli operatori economici e fatto salvo quanto di seguito espressamente disciplinato.
2. Il numero minimo di operatori economici da invitare è 15.
3. I requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativa sono comprovati dagli attestati di qualificazione SOA, per categorie (prevalente ed eventuali scorporabili) e classifiche da definire in base ai lavori oggetto di affidamento, salva la possibilità, per l'operatore concorrente, di ricorrere, in luogo

della qualificazione SOA, ai requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per gli appalti di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00.

PARTE V

DISPOSIZIONI INERENTI ALLA FASE ESECUTIVA

Articolo 23

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Salvo quanto disposto dai successivi commi, nelle ipotesi di modifiche di un contratto in corso di esecuzione che non necessitano di una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 106 del Codice nonché, in quanto compatibili, le norme del Decreto 7 marzo 2018, n. 49²² e le citate Linee guida A.N.AC. n. 3.
2. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice, il RPE autorizza, con provvedimento adeguatamente motivato, le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, anche su proposta del direttore dei lavori, e, in particolare, redige la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RPE può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione per l'accertamento delle condizioni che giustificano le modifiche/varianti. Il RPE procede, quindi, a far sottoscrivere l'atto di sottomissione all'appaltatore. La modifica/variante - predisposta dagli uffici tecnici di RSM, secondo le rispettive attribuzioni, corredata da tutta la pertinente documentazione tecnico/amministrativa - è approvata dal RPE con proprio provvedimento, che reca, tra gli altri, gli estremi della corrispondente copertura finanziaria, oggetto di preventiva verifica.
3. Qualora il valore della modifica/variante sia contenuto nel limite di importo di euro 40.000,00, il RPE pone direttamente in essere gli ulteriori adempimenti normativamente previsti, ossia sottoscrive con l'appaltatore l'atto aggiuntivo al contratto originario, dandone comunicazione alla DAMM e, qualora il contratto modificato non sia stato da lui sottoscritto, anche all'organo che ha sottoscritto il contratto originario. L'atto aggiuntivo al contratto originario reca, tra gli altri, gli

²² Il Decreto M.I.T. n. 49/2018 ha adottato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

estremi dell'atto di sottomissione e del provvedimento di approvazione della modifica/variante.

4. Qualora il valore della modifica/variante sia superiore al limite di euro 40.000,00, il provvedimento di approvazione - corredato da tutta la pertinente documentazione tecnico/amministrativa - è sottoposto dal RPE al competente organo munito del potere di spesa di RSM - individuato ai sensi del precedente art. 3 - per l'adozione, con ulteriore provvedimento, della formale presa d'atto della modifica/variante. Il competente organo di RSM - individuato ai sensi del precedente art. 3 - sottoscrive con l'appaltatore l'atto aggiuntivo al contratto originario. Quest'ultimo reca, tra gli altri, gli estremi dell'atto di sottomissione e dei provvedimenti di approvazione e di presa d'atto della modifica/variante.
5. Ai sensi degli artt. 8, comma 7, e 22, comma 6, del D.M. n. 49/2018, il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione dispone le modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RPE.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Rinvio

1. Il presente Regolamento è stato redatto sulla base del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. "Codice dei Contratti Pubblici", delle Linee Guida attuative n. 4, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, e degli altri atti normativi richiamati, ai quali si rinvia per quanto non espressamente disciplinato.
2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore. Le disposizioni della presente disciplina regolamentare che dovessero eventualmente risultare non più conformi, a seguito di successive modifiche ai predetti atti normativi, dovranno intendersi automaticamente superate ed adeguate alle sopravvenute modifiche normative.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di sua approvazione ed adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.